

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1111

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADELLA, PATRIA

Conferimento di una benemerenzza al personale appartenente ai corpi civili dello Stato, ad enti pubblici e ad organizzazioni di volontariato impegnato nell'emergenza seguita all'alluvione del novembre 1994 nell'Italia nord-occidentale

Presentata il 28 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione dell'approssimarsi del settimo anniversario dell'alluvione dell'8 novembre 1994 che ha colpito l'Italia nord-occidentale, riteniamo doveroso un riconoscimento formale dello Stato di benemerenzza a favore di tutti coloro i quali, appartenenti a corpi civili dello Stato, ad enti pubblici e ad organizzazioni di volontariato, si sono impegnati nell'emergenza « alluvione » a favore delle popolazioni colpite.

La presente iniziativa legislativa ha numerosi precedenti, da ultimo il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 10 maggio 2001, recante conferimento di benemerenzza agli appartenenti a corpi civili,

militari ed alle organizzazioni di volontariato impegnati negli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2000, che prevede la concessione di un diploma con medaglia e nastrino.

Il riconoscimento può essere, anche nel caso dell'alluvione dell'8 novembre 1994, concretizzato nella concessione di un diploma di benemerenzza con medaglia commemorativa in bronzo aventi le caratteristiche di quello previsto dal citato decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 2001.

L'urgenza della presente proposta di legge si illustra da sola, per cui confidiamo in una rapida approvazione della medesima.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È concessa al personale appartenente ai corpi civili dello Stato, ad enti pubblici e ad organizzazioni di volontariato impegnato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione del novembre 1994 nell'Italia nord-occidentale, per almeno sette giorni dal 3 novembre al 31 dicembre 1994, una medaglia commemorativa con nastrino e diploma aventi le caratteristiche di quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

ART. 2.

1. La benemerenzza di cui all'articolo 1 è fornita dal Dipartimento della protezione civile ed è rilasciata su proposta degli uffici territoriali del Governo, per i dipendenti degli organi periferici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, dalle amministrazioni provinciali dei territori dichiarati alluvionati e per i dipendenti dei Ministeri dalle amministrazioni centrali.

2. Il termine per la presentazione della documentazione agli enti di cui all'articolo 1 è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009920